



COMUNE DI GONNOSNO'

Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

INDICE

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Ambito applicativo
- Art. 3 – Programmazione annuale
- Art. 4 – Limiti di spesa
- Art. 5 – Presupposti di legittimità degli incarichi
- Art. 6 – Specializzazione richiesta per il conferimento di incarichi
- Art. 7 – Individuazione del fabbisogno e della professionalità
- Art. 8 – Procedura selettiva
- Art. 9 – Modalità della selezione
- Art. 10 - Elenco di esperti
- Art. 11 - Procedimento per l'individuazione del soggetto da incaricare mediante affidamento diretto
- Art. 12 – Formalizzazione dell'incarico
- Art. 13 - Pubblicità degli incarichi conferiti
- Art. 14 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 15 – Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti
- Art. 16 – Esclusioni
- Art. 17 – Società partecipate dal Comune affidatarie di servizi *in house*
- Art. 18 – Sistema sanzionatorio
- Art. 19 – Norme finali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce nella materia ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

Art. 2 – Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono tese a definire una organica disciplina in materia di incarichi esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale, secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio;
 - b) incarichi di ricerca;
 - c) consulenze;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
3. Si intende per:
 - studio: l'attività consistente nell'approfondimento di questioni inerenti le attività dell'amministrazione, che si traduce in un documento scritto nel quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - ricerca: l'attività che presuppone la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
 - consulenza: la prestazione professionale finalizzata alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi da parte di esperti.
4. Le collaborazioni indicate dalle lettere a), b), c) e d) possono essere assunte nelle forme della collaborazione professionale, della prestazione occasionale e dell'incarico professionale.

Art. 3 – Programmazione annuale

1. Il Consiglio Comunale definisce e approva annualmente un programma degli incarichi di collaborazione autonoma da conferire a soggetti esterni in relazione ai diversi programmi progetti previsti dalla Relazione Previsionale e Programmatica.
 2. In alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi di cui al comma precedente, il Consiglio comunale può inserire la programmazione nella Relazione Previsionale e Programmatica, in allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale, così come previsto dalla Funzione Pubblica (Parere 31/2008).
 3. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal Dl n. 78/2009. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere redatto un analitico rapporto informativo sugli incarichi esterni affidati. Tale analisi andrà trasmessa entro il successivo 31 gennaio ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo dell'istituto degli incarichi esterni non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Art. 4 – Limiti di spesa

1. Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio di previsione.
2. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altre pubbliche amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal responsabile del settore finanziario, su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Art. 5 – Presupposti di legittimità degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) coerenza con esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - c) accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno, per carenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'ente o per particolari situazioni contingenti da esplicitare nel provvedimento di avvio del procedimento di affidamento dell'incarico;
 - d) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del complesso della collaborazione. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività richiesta.

Art. 6 – Specializzazione richiesta per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente a soggetti esperti muniti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, in possesso della laurea specialistica rilasciata da nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Sono ammesse altresì altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati *curricula*.

Art. 7 – Individuazione del fabbisogno e della professionalità

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile competente ma, stante l'eccezionalità del sistema di reperimento di forza lavoro esterna, occorre che previamente vi sia l'esistenza di una confermativa decisione politica di indirizzo da parte della Giunta a ricorrere a prestatori d'opera esterni al Comune.

2. L'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto da un reale accertamento e conseguente attestazione da parte del Responsabile competente dell'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il Comune.

Art. 8 – Procedura selettiva

1. Il Comune affida gli incarichi di cui al presente regolamento di norma individuando i soggetti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del settore competente con propria determinazione, nella quale dovrà essere dato conto di ogni elemento relativo all'incarico, con particolare riferimento alla verifica dei presupposti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- a) l'oggetto, la durata e le modalità di espletamento della prestazione;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) i titoli e i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- d) le modalità e i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio esame dei curricula; esame dei curricula e successivo colloquio; esame dei curricula e progetti in relazione al contenuto dell'incarico, ecc);
- e) il compenso complessivo lordo previsto;
- f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale.

4. L'avviso sarà reso pubblico mediante;

- a) pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a giorni 10;
- b) pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni cui l'Ente aderisce;
- c) ogni altra forma di pubblicazione potrà essere stabilita dal Responsabile del settore competente.

5. In ogni caso l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di misure di sicurezza o di prevenzione.

Art. 9 – Modalità della selezione

1. Il Responsabile competente procede alla valutazione dei curricula e delle offerte presentate anche attraverso commissioni appositamente costituite mediante suo atto e dallo stesso presiedute, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. Qualora la commissione sia composta da soggetti in servizio presso il Comune l'attività viene prestata a titolo gratuito.

2. Ad ogni singolo curriculum e ad ogni offerta presentata viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

3. Per le esigenze di flessibilità e celerità, debitamente motivate, ed in ogni caso solo per il conferimento di incarichi di importo non superiore a ventimila euro annui lordi, il Comune può invitare alla procedura selettiva i soggetti individuati mediante indagine di mercato o estrazione dall'elenco di esperti appositamente formato dal Comune.

In questi casi il Responsabile competente assicura l'adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di un avviso sintetico sullo svolgimento della valutazione comparativa. In queste ipotesi il Responsabile competente individua i soggetti da coinvolgere nelle procedure di affidamento mediante:

- a) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti al Comune, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali;
- b) selezione da un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico – professionale prevista per la realizzazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze del Comune, predisposto dal Comune.

4. Della valutazione comparativa dovrà essere tenuto conto nella determina di affidamento di incarico.

Art. 10 - Elenco di esperti

1. E' possibile istituire uno o più elenchi di esperti ai quali affidare gli incarichi di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto nel precedente articolo.

2. L'elenco deve essere ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di esperti idonei alla resa di prestazioni per tipologie rispondenti alle esigenze operative del Comune.

3. Il provvedimento approvativo dell'elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque non può mai essere inferiore ad un anno.

4. L'elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun Responsabile competente nella cui sfera afferisce l'incarico.

5. Gli esperti interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune.

6. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute opportune per un'efficace sollecitazione dell'interesse degli esperti.

7. L'avviso specifica i requisiti di carattere generale, anche secondo quanto previsto dal precedente articolo relativamente ai limiti ostativi al conferimento di incarichi e di capacità tecnico professionale che devono essere posseduti dagli aspiranti.

8. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale, a tal fine viene predisposto apposito avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e sul sito web dello stesso.

9. Le richieste di inserimento sono valutate dal Responsabile competente, anche attraverso apposita commissione.

10. L'ordine di inserimento degli esperti richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.

11. In ogni caso l'iscrizione agli elenchi non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi.

12. E' fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche esperti non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale richiesti per l'affidamento dell'incarico.

13. In sede di affidamento gli esperti sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.

14. Ai fini della permanenza degli esperti negli elenchi formati, il Comune valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

15. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dal Comune nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'esperto o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- b) quando ricorra, per l'esperto, l'applicazione della normativa antimafia;
- c) su richiesta scritta dell'esperto.

16. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di esperti, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre Amministrazioni o da soggetti gestori di servizi pubblici.

Art. 11 - Procedimento per l'individuazione del soggetto da incaricare mediante affidamento diretto

1. Il Comune può affidare incarichi di cui al presente regolamento ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa prevista sopra qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti determinate dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno del Comune;
- b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
- c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare, essendo strettamente connesse alle abilità del prestatore o a sue particolari o comunque per l'infungibilità della prestazione richiesta per la non standardizzabilità della stessa ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti del Comune nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 583 della Legge n. 269/2006 ovvero degli Amministratori Locali così come individuati dall'articolo 77 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- e) attività o prestazioni particolari che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione dell'attività in analogo incarico, possano recare grave pregiudizio al Comune, per documentate problematiche tecniche e/o operative da evidenziare adeguatamente;
- f) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto al fine di evitare al Comune di incorrere in un disservizio o di subire un pregiudizio economico;

necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo, a condizione che l'importo del compenso ulteriore non ecceda il 20% della spesa per l'esecuzione dell'originario contratto;

- g) nel caso in cui siano state infruttuosamente esperite le procedure di individuazione del contraente incaricando, purché non siano modificate in maniera sostanziale le condizioni dell'iniziale proposta di incarico.

Art. 12 – Formalizzazione dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore competente formalizza l'incarico conferito attraverso la stipula di un contratto, recante la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione e l'incaricato.
2. Il contratto deve necessariamente contenere:
 - tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - oggetto;
 - modalità di esecuzione;
 - durata e luogo della prestazione;
 - compenso e penali;
 - ipotesi di recesso;
 - ipotesi di risoluzione del rapporto;
 - ipotesi di risoluzione delle controversie;
 - condizioni, modalità di dettaglio, tempistica cronoprogramma delle prestazioni da rendere;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 13 - Pubblicità degli incarichi conferiti

1. La determinazione di attribuzione dell'incarico, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, viene pubblicato a cura del Responsabile del settore competente sul sito web del Comune.

Art. 14 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo i necessari indirizzi ove previsto nel contratto.
2. A tal fine il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, dandone notizia alla Giunta Comunale per la redazione della relazione finale da presentare al Consiglio Comunale di cui al comma 4 all'articolo 4 del presente regolamento.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può prevedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il Responsabile competente, di concerto con il soggetto incaricato, verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spesa diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 15 – Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti

1. Tutti gli atti afferenti al procedimento di conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento sono trasmessi in via preventiva all'organo di Revisione.
2. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Art. 16 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) gli incarichi di progettazione e di attività ad essa connessi (quali direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) gli incarichi conferiti per adempimenti o resa di servizi obbligatori per legge, a condizione che non vi siano strutture o figure professionali all'interno dell'Ente a ciò deputate;
 - c) gli incarichi riconducibili alla categoria degli appalti di lavori, servizi e forniture;
 - d) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio del Comune in mancanza di ufficio legale interno;
 - e) gli incarichi conferiti ex articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
 - f) la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di "Alta specializzazione" ai sensi dell'articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato;
 - g) gli incarichi per componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - h) gli incarichi in qualità di componenti esperti in procedure ad evidenza pubblica o di concorso;
 - i) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, rispettivamente in applicazione dell'articolo 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (convenzioni tra Enti Locali per l'esercizio di funzioni e servizi a mezzo di delega) e dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero in applicazione dell'articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici);
 - j) le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

Art. 17 – Società partecipate dal Comune affidatarie di servizi *in house*

1. Le disposizioni del presente regolamento devono costituire linee guida per la definizione generale dei criteri e delle modalità per gli affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma da parte delle società partecipate dal Comune affidatarie di servizi *in house*. A tal fine dette società sono tenute a trasmettere al Comune l'atto da loro approvato contenente la

definizione generale dei criteri e delle modalità per gli affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma.

2. Le società di cui al comma precedente devono preventivamente trasmettere al Comune i provvedimenti di incarico di importo superiore ad euro 20.000,00 al netto di IVA.

Art. 18 – Sistema sanzionatorio

1. In caso di omessa pubblicazione di cui al precedente art. 13, la liquidazione del corrispettivo dell'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il soggetto che ha stipulato i contratti.

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. Le altre disposizioni regolamentari dell'Ente in precedenza adottate e incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.